



# Regolamento organizzativo

## Vita Select

Fondazione collettiva Vita Select  
della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo

# Contenuto

## Regolamento organizzativo

<b>1</b>	<b>Scopo</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Organi della fondazione</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Comitati della fondazione</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Il Consiglio di fondazione</b>	<b>3</b>
4.1	Costituzione	3
4.2	Compiti e delle competenze	3
4.3	Potere di rappresentanza / Diritto di firma	3
4.4	Riunioni e loro convocazione	3
4.5	Processo decisionale	3
<b>5</b>	<b>I comitati di cassa</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Il Direttore operativo</b>	<b>4</b>
6.1	Nomina del Direttore operativo	4
6.2	Compiti	4
<b>7</b>	<b>Il segretario</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>L'ufficio operativo</b>	<b>4</b>
<b>9</b>	<b>Direttive di sottoscrizione</b>	<b>4</b>
9.1	Potere di rappresentanza	4
9.2	Iscrizione nel registro di commercio	4
<b>10</b>	<b>Integrità e lealtà dei responsabili</b>	<b>4</b>
<b>11</b>	<b>Negozi giuridici con persone vicine</b>	<b>5</b>
<b>12</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>5</b>
<b>13</b>	<b>Sistema di controllo interno</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Indennità</b>	<b>5</b>
<b>15</b>	<b>Questioni non regolamentate</b>	<b>5</b>
<b>16</b>	<b>Entrata in vigore / Riserva di modifica</b>	<b>5</b>

# Regolamento organizzativo

## Edizione 2018

In base all'atto costitutivo della fondazione, punto 4.3, il Consiglio di fondazione adotta il seguente Regolamento organizzativo.

### 1 Scopo

Il Regolamento organizzativo disciplina i compiti e le competenze degli organi e dei comitati della fondazione.

### 2 Organi della fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- Il Consiglio di fondazione
- I comitati di cassa
- Il Direttore operativo

### 3 Comitati della fondazione

I comitati della fondazione sono:

- L'ufficio operativo
- Il segretario

Quelli sopra citati sono tutti comitati permanenti. All'occorrenza, il Consiglio di fondazione può costituire altri comitati, sia permanenti che a tempo determinato.

### 4 Il Consiglio di fondazione

#### 4.1 Costituzione

Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. In occasione della prima sessione ordinaria di ogni anno civile esso nomina, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e il Vicepresidente.

#### 4.2 Compiti e competenze

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione, a cui fanno capo tutte le responsabilità. Esso rappresenta la fondazione nei rapporti con l'esterno, sempre che l'atto costitutivo della fondazione o il presente Regolamento non abbiano delegato tale rappresentanza ad altri organi, comitati o a terzi. Se non diversamente stabilito da disposizioni di legge cogenti, dall'atto costitutivo della fondazione o dal presente Regolamento, il Consiglio di fondazione delega la

gestione degli affari e altre mansioni ad altri organi e comitati della fondazione o ad altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale.

Il Consiglio di fondazione può comunque, sia in singoli casi che generalmente in qualsiasi momento, intervenire nei compiti e nelle competenze degli organi e dei comitati a lui sottoposti o degli enti terzi da lui incaricati, oppure impartire istruzioni.

In particolare, al Consiglio di fondazione competono i seguenti compiti non delegabili (vedi Art. 51a LPP):

- definire il sistema di finanziamento
- definire gli obiettivi sulle prestazioni e dei piani previdenziali, nonché dei principi per l'uso di fondi liberi
- emanare e modificare i regolamenti
- modificare l'atto costitutivo
- redigere e approvare il rendiconto di esercizio
- definire l'organizzazione
- tutelare le informazioni relative alle persone assicurate
- garantire la formazione di base e l'aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro
- stabilire un'adeguata indennità per il Consiglio di fondazione (si veda il successivo punto 14) e garantire la revisione annuale di tale indennità
- decidere in merito alla riassicurazione totale o parziale dell'istituto di previdenza e in merito all'eventuale riassicuratore
- Nominare e revocare l'ufficio operativo
- nominare e revocare l'organo di revisione e l'esperto di previdenza professionale
- nominare e revocare il Presidente del Consiglio di fondazione e i Vicepresidenti
- nominare e revocare il Direttore operativo e il segretario
- definire le strategie di investimento selezionabili, l'organizzazione e le procedure d'investimento
- informare il Direttore operativo, il segretario e gli eventuali altri

organi, comitati o persone in merito a tutti gli eventi importanti ai fini della loro attività in favore della fondazione

- stipulare e riesaminare a intervalli regolari i contratti assicurativi e quelli di outsourcing e per prestazione di servizi

#### 4.3 Potere di rappresentanza / Diritto di firma

Ciascun membro del Consiglio di fondazione ha un potere di firma collettiva a due.

#### 4.4 Riunioni e loro convocazione

Le riunioni del Consiglio di fondazione sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

Il Consiglio di fondazione si riunisce su invito del Presidente o, in sua vece, del Vicepresidente ogni volta che gli affari lo richiedono, e comunque almeno una volta all'anno.

Ciascun membro del Consiglio di fondazione è autorizzato a richiedere la convocazione di una riunione indicandone lo scopo.

#### 4.5 Processo decisionale

Il Consiglio di fondazione è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono prese alla maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Tutte le decisioni sono oggetto di un verbale. Le decisioni possono essere prese anche per circolazione degli atti.

I rappresentanti della fondatrice possono partecipare alle sedute del Consiglio di fondazione, ma con una funzione puramente consultiva.

### 5 I comitati di cassa

L'organizzazione dei comitati di cassa è disciplinata dal Regolamento organizzativo del Comitato di cassa.

## 6 Il Direttore operativo

### 6.1 Nomina del Direttore operativo

Il Direttore operativo viene nominato dal Consiglio di fondazione per la durata di un anno e può essere rieletto un numero illimitato di volte.

Il Direttore operativo ha un potere di firma collettiva a due.

### 6.2 Compiti

Se non diversamente stabilito da disposizioni di legge cogenti, dall'atto costitutivo della fondazione o dal presente Regolamento, il Direttore operativo è responsabile dell'amministrazione della fondazione. Egli detiene tutti i poteri, tranne quelli che competono al Consiglio di fondazione, ad altri comitati della fondazione o ad altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale.

In particolare, rientrano tra i compiti del Direttore operativo:

#### 6.2.1 Documentazione; rapporto annuale; rendiconto di gestione

- Partecipazione alla redazione di direttive e istruzioni interne
- Partecipazione alla stesura del rendiconto di esercizio
- Redazione di un rendiconto di gestione annuale

#### 6.2.2 Supporto al Consiglio di fondazione

Il Direttore operativo ha il compito di assistere, informare e supportare il Consiglio di fondazione, tutti i comitati della fondazione e gli altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale. In particolare:

- preparare le sedute del Consiglio di fondazione
- preparare le delibere del Consiglio di fondazione
- coordinare la collaborazione tra Consiglio di fondazione, esperti di previdenza professionale, organo di revisione, compagnie di assicurazioni sulla vita, ufficio operativo, segreteria della fondazione e altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale
- svolgere attività di sorveglianza dell'ufficio operativo e degli altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale

- Formulare il testo delle richieste da sottoporre al Consiglio di fondazione

### 6.2.3 Reporting

Il Direttore operativo informa per iscritto il Consiglio di fondazione, in occasione delle sue riunioni, in merito all'andamento degli affari correnti e alle principali operazioni gestionali. In caso di eventi straordinari, è suo compito inoltre portarli immediatamente a conoscenza del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente del Consiglio di fondazione e del segretario.

In particolare, il Direttore operativo informa il Consiglio di fondazione in merito alla situazione finanziaria della fondazione.

## 7 Il segretario

Il segretario viene nominato dal Consiglio di fondazione, di cui non deve necessariamente essere un membro, per la durata di un anno. Egli può essere rieletto in qualsiasi momento.

Il segretario supporta il Consiglio di fondazione e il Direttore operativo nell'esecuzione dei loro compiti. In particolare, è responsabile della stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio di fondazione.

## 8 L'ufficio operativo

La fondazione affida l'amministrazione della fondazione a un ufficio operativo.

## 9 Direttive di sottoscrizione

### 9.1 Potere di rappresentanza

Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di stipulare contratti assicurativi per la fondazione.

L'amministratore (o il suo rappresentante) è autorizzato, previa approvazione del Consiglio di fondazione, a stipulare contratti di gestione patrimoniale e di acquisizione delle rendite.

L'amministratore o il sostituto sono autorizzati a stipulare contratti di adesione e tutti i contratti e gli accordi con la Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA e con la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA o altri soggetti terzi che non rientrano in quanto riportato ai commi 1 e 2.

L'Ufficio di esecuzione è autorizzato, fatto salvo il previo consenso da parte dell'amministratore laddove previsto contrattualmente, a rappresentare la Fondazione in tutte le altre questioni.

A seconda dell'importanza e del contenuto, il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di derogare alle facoltà di rappresentanza qui stabilite.

Generalmente, le persone con potere di rappresentanza per la fondazione firmano collettivamente a due. La firma individuale è esclusa.

### 9.2 Iscrizione nel registro di commercio

Sono inserite come persone aventi diritto di firma nel registro di commercio:

- tutti i membri del Consiglio di fondazione
- l'amministratore
- il segretario
- persone dell'Ufficio di esecuzione che esercitano funzioni di diritto legale o che a nome della fondazione sono periodicamente in contatto con tribunali o enti amministrativi
- persone dell'Ufficio di esecuzione che sono periodicamente in contatto con clienti della fondazione (Relationship Management ecc.), laddove sia necessaria un'iscrizione nel registro di commercio

Tutti i collaboratori dell'Ufficio di esecuzione hanno la facoltà di rappresentare la fondazione anche in assenza di iscrizione nel registro di commercio, se il datore di lavoro glielo consente nell'ambito della sua autorità decisionale. È fatto salvo l'art. 9.1.

## 10 Integrità e lealtà dei responsabili

Le persone a cui sono affidate la direzione affari o l'amministrazione della fondazione o incaricate della gestione patrimoniale devono godere di buona reputazione e garantire di poter svolgere i propri compiti in maniera ineccepibile.

Esse hanno un obbligo di diligenza fiduciario e, nello svolgimento delle loro attività, devono tutelare gli interessi degli assicurati della fondazione. A tal fine faranno sì che i loro rap-

porti personali e professionali non possano generare conflitti d'interesse.

Qualsiasi cambiamento a livello di direzione operativa e di gestione patrimoniale dovrà essere immediatamente notificato alla competente autorità di vigilanza.

Alle persone esterne incaricate della direzione operativa e/o della gestione patrimoniale, come anche agli aventi diritto economico di società incaricate di tali mansioni non è consentito essere rappresentati in seno all'organo supremo della fondazione.

I contratti di gestione patrimoniale, di assicurazione e di amministrazione che l'istituto stipula per la gestione della previdenza professionale devono poter essere risolti entro un massimo di cinque anni dalla stipulazione, senza svantaggi per la fondazione.

Dovendo stipulare importanti negozi giuridici con persone vicine ai sensi dell'art. 48i LPP 2 si dovranno chiedere offerte anche alla concorrenza.

L'assegnazione del negozio dovrà essere all'insegna della totale trasparenza e, in particolare, si dovrà garantire che i negozi in questione vengano stipulati alle normali condizioni di mercato.

Le persone e le istituzioni a cui vengono affidati l'investimento e la gestione del patrimonio devono agire nell'interesse della fondazione. Al riguardo, andranno rigorosamente rispettate le disposizioni dell'art. 48j LPP 2. In particolare, non sono consentite operazioni di «front running», «parallel running» e «after running». Senza una ragione economica che sia nell'interesse della fondazione, nessun investimento potrà essere redistribuito.

Tutte le persone incaricate dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza devono osservare il codice di comportamento obbligatorio redatto in conformità con la Charta dell'ASIP, che contiene i principi di integrità e di lealtà di cui è chiesto il rispetto.

Tutte le persone e le istituzioni cui vengono affidate la direzione operativa o la gestione patrimoniale devono comunicare annualmente all'organo supremo i loro legami d'interesse. Tra questi figurano anche, nello specifico, i diritti economici in aziende che hanno un rapporto di affari con la fondazione. L'organo supremo comunicherà i propri legami d'interesse all'organo di revisione.

Le persone e le istituzioni cui sono affidate la direzione operativa, l'amministrazione o la gestione patrimoniale devono stabilire con un accordo scritto, in maniera univoca e determinabile, le modalità e l'ammontare della loro indennità.

Sono tenuti a consegnare alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali ricevuti inoltre in relazione all'esercizio della loro attività per la Fondazione e a fornire ogni anno all'organo superiore la dichiarazione scritta di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali come da art. 48k OPP 2.

Importi banali o regali occasionali (regali in natura, inviti a manifestazioni o prodotti alimentari, ecc.) di valore non superiore a CHF 200 per partner e anno non coperti da queste regole.

## 11 Negozi giuridici con persone vicine

I negozi giuridici con persone vicine sono soggetti alle disposizioni dell'Art. 51c LPP.

## 12 Responsabilità

Tutte le persone cui è affidata l'amministrazione o la direzione operativa della fondazione come anche gli esperti di previdenza professionale sono responsabili dei danni arrecati alla fondazione intenzionalmente o per negligenza.

## 13 Sistema di controllo interno

La fondazione dispone di un sistema di controllo interno (SCI) adeguato alle sue dimensioni. Se e per tutto il tempo in cui la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA è incarica della gestione della fondazione, i controlli interni vengono effettuati nel quadro degli audit interni di Zurich in conformità con i suoi standard.

## 14 Indennità

Il Consiglio di fondazione può decidere un'indennità adeguata per i suoi membri.

## 15 Questioni non regolamentate

In merito alle questioni non disciplinate dal presente Regolamento ogni decisione spetta al Consiglio di fondazione, che dovrà agire con il dovuto giudizio e nel rispetto delle leggi vigenti, dell'atto costitutivo della fondazione e dei regolamenti applicabili, in accordo con lo scopo della fondazione.

## 16 Entrata in vigore / Riserva di modifica

Il presente Regolamento entra in vigore con valore retroattivo il 1° gennaio 2018. Esso può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Zurigo, maggio 2018

Fondazione collettiva Vita Select della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA

Il Consiglio di fondazione